

■ **DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1**

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
(12G0009) (*GU n. 19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n.18*)

note:

Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012

ARTICOLI

testo in vigore dal: 24-1-2012

Titolo I
CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

Capo II

Tutela dei consumatori

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

Capo III

Servizi professionali

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

Capo IV

Disposizioni in materia di energia

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinarietà ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitività del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali, all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonché alla facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica

19	non
20	giustificati da un interesse generale, costituzionalmente
21	rilevante e
22	compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del
23	principio
24	di proporzionalita';
	b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle
	attivit�
	economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita'
	pubbliche
	perseguite, nonche' le disposizioni di
	pianificazione e
	programmazione territoriale o temporale autoritativa con
	prevalente
	finalita' economica o prevalente contenuto economico, che
	pongono
	limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non
	adeguati
25	ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche
26	dichiarate
	e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano
	l'avvio di
	nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori
	economici
	ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori
	gia'
	presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni
	analoghi,
	ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di
	prodotti e
	servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle
	modalita',
	ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli
	operatori
	economici oppure limitano o condizionano le tutele dei
	consumatori
	nei loro confronti.
	2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o
	condizioni
	all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in
	ogni
	caso interpretate ed applicate in senso tassativo,
	restrittivo e
	ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di
	interesse
	pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali
	per i
	quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo
	condizioni di
	piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti,
	presenti
	e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i
	controlli
	necessari ad evitare possibili danni alla salute,
	all'ambiente, al
	paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza,
	alla
	liberta', alla dignita' umana e possibili contrasti con
	l'utilita'
	sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e
	con gli
	obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
	3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e
	secondo i
	criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34
	del
	decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
	legge 22
	dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte
	delle
	Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed
	ambiti di
	intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare
	entro
	il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti, ai sensi
	dell'articolo
	17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
	individuare le
	attivit� per le quali permane l'atto preventivo di
	assenso
	dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per
	l'esercizio
	delle attivita' economiche, nonche' i termini e le
	modalita' per
	l'esercizio dei poteri di controllo
41	

[42](#)[43](#)[44](#)[45](#)[46](#)[47](#)[48](#)[49](#)[50](#)[51](#)[52](#)[53](#)[54](#)[55](#)**Capo II****Misure per l'edilizia**[56](#)[57](#)[58](#)**Capo III****Misure per la portualita'
e l'autotrasporto e
l'agricoltura**[59](#)[60](#)[61](#)[62](#)[63](#)[64](#)[65](#)[66](#)[67](#)**Titolo III****EUROPA****Capo I****Armonizzazione
dell'ordinamento interno**[68](#)[69](#)

dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalita'. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attivita' specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.

[70](#)

Capo II

Disposizioni per
l'attuazione della
direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11
marzo 2009 concernente
i
diritti aeroportuali

[Chiudi](#) [Elenco G.U.](#) [Sommario G.U.](#)

[71](#)

[72](#)

[73](#)

[74](#)

[75](#)

[76](#)

[77](#)

[78](#)

[79](#)

[80](#)

[81](#)

[82](#)

Capo III

Altre misure di
armonizzazione

[83](#)

[84](#)

[85](#)

[86](#)

[87](#)

[88](#)

[89](#)

[90](#)

[91](#)

